



PianDelBruscolo

U N I O N E D E I C O M U N I

Colbordolo – Monteciccardo – Montelabbate

Sant'Angelo in Lizzola – Tavullia

REGOLAMENTO

***PER LA DISCIPLINA, L'ACCERTAMENTO E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI DELL'UNIONE, ALLE ORDINANZE
DEL PRESIDENTE, DEI DIRIGENTI E RESPONSABILI
DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI DELL'UNIONE***

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 05.04.2005

1° PUBBLICAZIONE 13.04.2005 – 28.04.2005

2° PUBBLICAZIONE 29.04.2005 – 14.05.2005

(art. 13/2° Statuto dell'Unione)

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

- 1- Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti dell'Unione Pian del Bruscolo (di seguito Unione), alle ordinanze del Presidente, dei Dirigenti e Responsabili degli uffici o dei servizi dell'Unione, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
- 2- È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
- 3- Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
- 4- Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza dell'Unione emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo del minimo e del massimo edittale della sanzione prevista per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
- 5- Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Unione.
- 6- Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2
(Definizioni)

- 1- Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze dell'Unione si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Presidente che quelle emesse dai Dirigenti o dai Responsabili di settore.
- 2- I Dirigenti ed i Responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del Presidente dell'Unione.
- 3- Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3
(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

- 1- Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze dell'Unione, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essa consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25 e non superiore a € 500.
- 2- Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.
- 3- Per le violazioni alle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze dell'Unione per le quali la legge, il regolamento o l'ordinanza non prevedono specifiche sanzioni, si applica la sanzione pecuniaria generale e residuale da € 50 a € 300.
- 4- È consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1.
- 5- Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4
(Soggetti accertatori)

- 1- Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze dell'Unione sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2- Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze dell'Unione possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
- 3- I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 4- Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5
(Processo verbale d'accertamento)

1- La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza dell'Unione per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2- Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3- Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4- Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti a sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6
(Rapporto all'autorità competente)

1- Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'Ente:

- a) l'originale del processo verbale;

- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7

(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

- 1- L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze dell'Unione compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Dirigente del Settore Polizia Municipale/Attività Economiche – P.A..
- 2- Il Dirigente può delegare, quale responsabile del procedimento per l'esame degli atti e scritti difensivi nonché per l'audizione di chi ne abbia fatto richiesta, un Ufficiale di Polizia Municipale ovvero, per le violazioni riguardanti le attività economiche e la polizia amministrativa, il Responsabile del predetto Servizio.

Articolo 8

(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689)

- 1- L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 4 mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall' articolo 6.
- 2- Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 4 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
- 3- Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
- 4- Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 4 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell' ultima audizione avvenuta.
- 5- La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento. Trascorsi 45 giorni dall'istanza senza che sia pervenuto quanto richiesto, l'Amministrazione è tenuta a procedere indipendentemente

dall'acquisizione del supplemento istruttorio.

Articolo 9

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni e rateizzazione)

1- In sede d'irrogazione della sanzione l'Autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione avendo riguardo alla gravità dell'infrazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche

2- L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire: a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione; b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e c) prima che la somma venga iscritta a ruolo d) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3- Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 602/1973.

4- Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a € 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'art. 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di € 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (es. spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti ecc.).

5- Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:

- fino a € 199 non è concessa rateizzazione;
- da € 200 ad € 399 massimo cinque rate mensili;
- da € 400 ad € 599 massimo 10 rate mensili;
- da € 600 ad € 799 massimo 15 rate mensili;
- da € 800 ad € 999 massimo 20 rate mensili;
- oltre € 1000 massimo 30 rate mensili.

6- Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

7- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle violazioni previste dal Codice della strada ma la somma oggetto di rateizzazione è quella conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo (metà della sanzione edittale)

Articolo 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1- L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1 - Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2 - I regolamenti dell'Unione che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti con la loro entrata in vigore.

3 - Le ordinanze dell'Unione che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

4 - Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti dell'Unione.

5- Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1- Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Unione il presente Regolamento entra in vigore al termine del 15° giorno di ripubblicazione dell'atto divenuto esecutivo.